

SENT. N. 787/19
R.A.L. N. 2663/18
FRON. N. 8640/19

RG. n. 2663 del 2018



TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro,
nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra :

VILELLA LUCIANA e GISMONDI GIANNI,
ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;

E

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA,** in persona del legale rappresentante p.t.,
resistente, rappresentato e difeso dai propri funzionari;

all'udienza del 17 settembre 2019 ha pronunciato la seguente

sentenza

Dichiara il diritto dei ricorrenti, quali insegnanti in servizio nel ruolo di educatori, alla assegnazione della Carta elettronica di cui all'art. 1 co. 121 della L. 107/2015 nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso;

Compensa le spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Miur e hanno esposto di essere dipendenti a tempo indeterminato

della amministrazione convenuta con inquadramento nell'area del personale docente – profilo personale educativo, attualmente in servizio presso il I.P.S.S.E.O.A. “M. Buonarroti” di Fiuggi.

Hanno dedotto che l'art. 1 co. 121 della L. 107 del 2015 ha introdotto un bonus economico denominato “*Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*” dell'importo pari a euro 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale e che detto bonus non è stato corrisposto ai ricorrenti, insegnati di ruolo inquadrati quali educatori.

I ricorrenti hanno richiamato la normativa che colloca espressamente il personale educativo tra quello docente nonché la giurisprudenza che ha più volte affermato l'equipollenza tra l'abilitazione del personale educativo (classe di concorso PPPP) e l'abilitazione del personale docente di scuola primaria (EEEE) e hanno chiesto al Giudice di accertare il proprio diritto a percepire la somma in esame.

Si è costituito il Miur e ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. Il Ministero in particolare ha richiamato la normativa legislativa e contrattuale che assimila il personale educativo a quello docente solo sul piano economico. Ha quindi sottolineato la necessaria differenziazione di attività e mansioni tra personale educativo e personale docente e ha richiamato le norme della L. 107/2015 sulla cd. Carta elettronica del docente ove è previsto espressamente che “*la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile*”.

Sul contraddittorio così instaurato, la causa ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa e nel corso della odierna udienza mediante deposito di dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata.

Con la legge n. 107 del 2015 all'articolo 1, commi 121 e seguenti è stato testualmente disposto che "121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.”

In attuazione di quanto disposto dal comma 122 è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015. Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, all'articolo 2, rubricato “Destinatari”, che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. 3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato. 4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente

al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. 5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”.

La nota M.I.U.R. di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto n. 2, rubricato “Destinatari”, dispone che “La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n.107/2015”.

Secondo la tesi attorea l’art. 1, co. 121 della L. n. 107/2015 deve essere letto nel senso di ritenere compreso nell’ambito applicativo dei destinatari del bonus anche il personale inquadrato nel ruolo di educatori, secondo una accezione ampia del termine “docente” ivi contenuto.

La tesi va condivisa. In senso conforme, del resto, si è già pronunciata la giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Firenze sentenza n. 1008 del del 19.12.2017, nonché Tribunale di Napoli n. 59 del 9.1.2018.

Il CCNL del comparto scuola, all'art. 25 commi 1 e 2, colloca nella distinta area del personale docente tutto *“il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali”*, compreso *“il personale educativo dei convitti e degli educandi femminili”*.

Lo stesso testo contrattuale all'art. 26 stabilisce poi che *“la funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione”* e all'art. 27 che *“il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate e interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica”*.

L'art. 127 del CCNL cit. relativo al personale delle istituzioni educative chiarisce che *“il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenza di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca”*, per cui *“nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo”*.

In sostanza il contratto collettivo colloca il personale educativo tra il personale docente e assegna al primo, nell'ambito della attività docente, la funzione educativa partecipativa del processo di formazione ed educazione degli allievi.

L'equipollenza tra personale docente ed educativo è inoltre confermata dall'art. 398 co. 2 del D.Lgs. n. 297 del 1994 che stabilisce l'applicabilità al personale educativo delle disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari.

Dalle disposizioni normative e contrattuali citt. emerge che, sebbene il personale educativo svolga una funzione, quella appunto educativa, che si differenzia rispetto a quella prettamente didattica e di istruzione del personale docente, purtuttavia il predetto personale educativo partecipa anche alla funzione di formazione e di istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, ed è collocato espressamente all'interno dell'area professionale del personale docente.

Appare indiscutibile allora la piena equiparazione del profilo professionale di educatore con quello di docente ad ogni effetto di legge, anche con riferimento alla cd. formazione professionale e agli strumenti attraverso cui l'amministrazione provvede alla sua concreta erogazione in favore del personale scolastico. E' appena il caso di osservare che l'art. 1, della L. n. 107/2015 prevede al comma "124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale...".

Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che i commi 121 e ss. dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e il D.P.C.M. 23 settembre 2015 che ne costituisce applicazione, nella parte in cui, nell'individuazione dei destinatari della cd. Carta elettronica del docente, indicano testualmente i "docenti" e il "personale docente", debbano essere interpretati nel senso di ricomprendere all'interno della predetta cerchia di destinatari anche il personale educativo dei convitti, equiparati ai docenti di scuola primaria; limitatamente al personale educativo di ruolo, titolare di un contratto a tempo indeterminato, come nel caso di specie.

Va quindi affermato il diritto dei ricorrenti quali insegnanti in servizio nel ruolo di educatori (classe di concorso PPPP), alla assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, nei limiti degli importi e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione, con conseguente condanna della Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso .

In tali termini il ricorso deve essere accolto .

La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Queste le ragioni della decisione in epigrafe.

Frosinone, 17 settembre 2019

Il Giudice del Lavoro
Laura Laureti

Laura Laureti

Depositato in Cancelleria
oggi, 17-9-2019
IL CANCELLIERE
[firma]